

Noi vediamo poi Mariotti che d'altra parte avea dell'industria, noi abbiamo veduto che egli si procurava dei mezzi anche impiegando i denari che forse avea guadagnati al giuoco in oggetti d'oro, come catenella e cose simili, e vediamo che egli sovveniva altri, parte con roba e parte con denari ritirandone obbligazioni commerciali; dunque quando vedete Mariotti a giuocare, quando lo vedete dedicato all'altre industrie, quando lo vedete associato a qualchedun altro che cosa si può dire sul suo conto? Le industrie, alle quali abitualmente si dedicava escludono il bisogno di più colpevoli operazioni, alle quali, diciamolo pure, il tempo gli sarebbe mancato.

Se sarà colpevole di reati speciali lo vedremo in seguito; intanto vi ripetiamo, che tutti questi argomenti escludono affatto che egli potesse esser membro dell'associazione.

Non dobbiamo però qui tacere dell'argomento portato innanzi più volte delle feste del Mirasole, poichè fu trovato in possesso delle note, dei caratanti, che vi presero parte. Egli stesso ha confessato il suo incarico per quella festa. Lo scopo di quella festa lo abbiamo veduto, quindi non sappiamo perchè se quest'uomo era dedito al divertimento, era abituato ad una vita di allegria, debba da ciò inferirsene un argomento per ritenerlo membro di un associazione di malfattori, ed uno dei suoi capi, anelante di grassazioni, e di assassini. Non fu Mariotti nè malfattore, nè membro di quella pretesa associazione.

Bertocchi Gaetano. Questi fu processato una volta sola nel 1855, non fu condannato; ora per questa circostanza non vediamo come possa essere creduto un assoluto malfattore.

Ma il nome di Bertocchi lo vediamo soventi volte ripetuto perchè il famoso Campesi credette di trovarlo un uomo simpatico per le maligne operazioni che si proponeva di fare, ed è così che Bertocchi è convertito in malfattore, e accusatore di malfattori.

Noi vedemmo il Campesi introdursi presso di lui, e portare innanzi tre famose lettere, delle quali altri parleranno, che si attribuiscono a Bertocchi il quale avrebbe voluto munire di commendatizie il Campesi per Bologna.

Queste lettere sono senza indirizzo, sono senza sottoscrizione.

Nè si dica che questo era fatto ad arte per non compromettersi, perchè abbiamo visto Bertocchi, che quando colla più grande imprudenza scrivea per proprio conto, ha vergato gli indirizzi, ha sottoscritto colla sua firma.

Ora è inutile della stessa, cosa farne una diversa argomentazione, mentre noi vediamo che realmente nella stessa circostanza per volere del P. M., avrebbe operato in modo diverso? Ma la presunzione dello straordinario sta contro la volontà del P. M.

Quindi non è bugiardo il sospetto, che vedute le qualità personali del Campesi non fosse questo uno stratagemma del Campesi stesso per farsi bello coll' autorità superiore, per ingannare l' autorità superiore, per ottenere in qualche modo un premio sotto pretesto di aver giovato alla giustizia.

Anzi le qualità personali del Campesi, che lo costituiscono malfattore, e non ultimo dei malfattori, le sue peculiari condizioni debbono convertire il sospetto in certezza.

Diffatti se osservate bene quelle lettere, vi sono dei termini generali i quali possono riguardare qualunque città del mondo, ma dove non ci è nessuna specialità per Bologna. Le piazze sono dappertutto, le osterie vicino alle piazze sono dappertutto, in conseguenza il senso di quelle lettere spiega benissimo il fatto allegato da Bertocchi che quelle lettere le faceva scrivere Campesi per suo conto, perchè Bertocchi avea migliore carattere di lui.

Bertocchi ebbe la mala ventura di vedersi mettere Campesi in carcere vicino a lui, Campesi lo subodorò buo-

na pasta pe' suoi denti, e del nome di Bertocchi ne fece suo pro'. Ma questi inganni non possono non debbono compromettere il Bertocchi, nè le persone, che Bertocchi non nominò giammai.

Rondelli Paolo. — Costui capitò qualche rara volta alla Palazzina; e come si può parlare di lui come parte d'una società estera, attiva, mentre non apparisce quasi mai in quei luoghi che si pretendono la residenza della società? Se son veri i fatti che gli si rimproverano, sarebbero i fatti personali che lo colpirebbero, e non avrebbe agito per conto della società. Si dice che Rondelli è incorreggibile; ma perchè si vuole dir questo? La legge, colla pena che infligge, suppone la correzione, la moralità della pena sta appunto in questo, che la legge crede che quando colla pena fa soffrire un delinquente, questa sia sufficiente per correggerlo. Questo disgraziato sta scontando la pena di cinque anni di condanna, non sono pochi. Aspettiamo che l'abbia espiata, e poi se lo vedremo ricadere in nuovi delitti, allora diremo che è incorreggibile. Intanto è certo, che se fu tristo, lo fu per sè solo, non per conto d'una compagnia.

Laghi Francesco. — Costui vi ha confessato egli stesso le sue colpe, ma non vediamo che abbia avuto il tempo d'appartenere a quest'associazione, le vicende della sua vita, le quali sono state sviluppate in questo dibattimento, ve lo provano abbastanza: che egli fosse un malfattore, non lo neghiamo, l'ha dichiarato egli stesso, che l'essere malfattore lo abbia fatto incontrare con qualcheduno che lo somigli, ed abbia con esso lui agito, lo ammettiamo, ed egli per questa associazione, e pei delitti commessi trovati ora sotto il grave carico della condanna di venti anni di lavori forzati. Ma l'essere appunto agente d'altra associazione, e l'essere punito, esclude che all'associazione di Bologna potesse appartenere; a quell'associazione che è organizzata, che ha capi, che ha statuti, a quest'associazione egli non poteva appartenere per ragione della vita che ha condotta.

Nadini Vincenzo. — Noi abbiamo già parlato di costui, e quello che si è detto quando si parlò di Mariotti, valga ancora per Nadini. Nadini ebbe corrispondenze con Mariotti, giuocò per suo conto, Nadini non pensò ad associarsi al Mariotti se non pel giuoco di vantaggio. Mattarelli fu colui che mise il Nadini in corrispondenza col Mariotti, che se in Alessandria ebbe a dire al Sabattini, e noi noi crediamo, che negasse, esaminato, la sua conoscenza; egli che vedea quei carcerati, certamente avrà voluto, che delle truffe di giuoco non si avesse a sospettare. Erano pur esse male azioni, e anche queste è bello per tutti, se il silenzio le può ricuoprire.

Busi Pietro — È già stato condannato ai lavori forzati a vita; è inutile parlare di quest'individuo, noi lo vediamo condannato per altra associazione a cui apparteneva, lo vediamo condannato per altro gravissimo misfatto, quindi il fatto della sua immoralità stessa, una prova che a questa pretesa associazione egli non apparteneva, egli che già dannato ai lavori forzati a perpetuità rende meschina e inutile la presente accusa d'associazione, che non ha fondamento. Se Busi sentì la malvagia forza di essere capo di malvagia associazione, lo fu, e dovrà rammentarlo tutta la sua vita. L'associazione, che prese il suo nome da lui, non è la bolognese.

Bonaveri Cesare — Questi non fu mai condannato, fu arrestato una volta e poi immediatamente dimesso. Sborni dice che Bonaveri è un tristo, ma egli stesso confessa che non se ne potè mai avere la prova. Qual meraviglia? Sborni si crede in dovere di dire egualmente, di parlare egualmente di tutti. Ora perchè, quando si ha il concetto che una persona sia trista, e quando ve ne manca la prova, che si è inutilmente ricercata, non si cambia di giudizio, invece di sostenere la malvagità di un uomo che non vi riesci di trovare malvagio? Ma allora sarebbe permesso di giudicare l'individuo più onesto per l'uomo più tristo del mondo, mentre non avete fatti che vengano a dichiararvi quale egli sia realmente.

Io avrei ammirato lo Sborni, l'avrei creduto leale quando fosse venuto a dirci: io sospetto che Bonaveri sia un tristo ma per quanto l'abbia sorvegliato non mi è mai riuscito di avere un fatto, o la prova di nessuna tristizia di lui, quindi il sospetto che io nutriva a di lui riguardo era ingiusto, ed io revoco la mia opinione; nè dicasi che sfuggì alle indagini pel soprannome di Vanelli. E una puerilità, Vanelli o Bonaveri malfattore non sfugge all'autorità politica.

Falchieri Adamo — Anche costui ebbe la sventura di cadere nelle mani della giustizia, anche costui fu ingiustamente sospettato, ingiustamente arrestato, e perciò dimesso. Qual colpa è dessa l'aver subito un'accusa ingiusta? Avvertite che Adamo Falchieri non aveva rimorso di coscienza poichè chiamato a presentarsi al Questore, vi andò volontariamente. Se egli fosse stato autore di qualche misfatto, a quella chiamata non avrebbe risposto, a quella chiamata avrebbe cercato sottrarsi, e non sarebbe certamente, conscio della propria colpa, andato a costituirsi come egli fece.

D'altronde noi vediamo che capitò solamente due volte al caffè dei Viaggiatori, che rarissimamente fu visto al Chiù, alla Palazzina; abbiamo di più un argomento che Adamo Falchieri non sia quel tristo che si vuole poichè mentre vediamo che lo Sborni l'ammonì come sospetto, noi crediamo che lo Sborni stesso nel suo zelo abbia voluto sorvegliare quest'uomo, e che non abbia potuto vedere che questi commettesse alcun reato poichè certamente dopo il fatto dell'ammonizione la più piccola mancanza avrebbe indotto lo Sborni a mettere le mani sopra il Falchieri. D'altronde lo vediamo industriale artista, lo sentimmo da testimoni imparziali dato al lavoro, nè fu mai, come vedemmo, ricettatore, non ospite di ladri, che nessuno mai vide presso di lui.

Zaniboni Carlo — È uomo sospetto perchè realmente patì processure e condanne, ma abbiamo il fatto che rarissime volte capitò al caffè dei Viaggiatori o dei Vetturini, e se vi capitò fu per andare in cerca del suo padrone; noi sappiamo che Zaniboni nel 1859 era all'estero per la ragione che vi andò il Bragaglia, e che vi andavano altri. Non poteva quindi di necessità appartenere all'associazione che appunto nel '59 si sarebbe creata, e non trovandosi qui, era impossibilitato a prender parte all'associazione. Ma il famoso Leandro Zuffi dice che il Zaniboni apparteneva alla balla delle Lamme: la coscienza dei giurati dovrà condannare un innocente sulla fede di un Leandro Zuffi. Ma d'altronde lo Zuffi fosse anche un testimonio scervo di sospetti, avrebbe dovuto rendere ragione di questa associazione di Zaniboni alla balla delle Lamme, avrebbe dovuto indicare i fatti per cui si era formato questo suo criterio; ma egli vi viene a dire francamente che il Zaniboni era uno di quella balla senza rendere ragione! Il modo di deporre, le qualità dei testimoni certamente saranno calcolate nella vostra coscienza per ritenere che quello che ha detto lo Zuffi non è altrimenti vero, non è altrimenti provato, mentre non una sol volta questo immaginario associato fu visto compagno d'alcuno della così detta balla delle Lamme. Dippiù sta per Zaniboni che all'epoca della istituzione di questa associazione egli non era in questo paese.

Viene ora Parmeggiani Emilio — Questi è un ladro; egli fu compagno del Busi poi è stato condannato; egli sconta la pena dovuta a' suoi misfatti, e basta. Perchè vogliamo condannarlo di nuovo? Egli era associato e fu punito per quella associazione. Perchè si vuole punirlo anche per un'altra associazione a cui non poteva appartenere, a cui egli non appartenne giammai?

Lolli Filippo — Costui è di Marzabotto. Ebbe due processure, ma non andò soggetto a condanna. Fu un tempo al servizio di Galanti nel 1858, e ne ripartì. Ora, come si pretende che quest'uomo fosse membro dell'associazione bolognese, che s'iniziò nel 1859, se egli erasi già da Bologna dipartito? Avrà preso parte ad un qualche reato speciale, fuori di Bologna, sarà in colpevolezza per quel reato; ma nulla assolutamente dimostra che quest'uomo debba ritenersi facesse parte di una vasta associazione di malfattori bolognesi, di malfattori che si vedevano sempre, di malfattori insomma che ogni giorno macchinavano qualche delitto, malfattori che il Lolli non vide mai, non che apparisce nei loro luoghi di ritrovo.

Righi Luigi — Questi mancò ai doveri sociali nella sua vita, fu quindi condannato a cinque anni di galera. Venne l'epoca del risorgimento italiano. Noi eravamo ancora sotto il giogo del dispotismo, avevamo l'occupazione straniera, non era certamente lecito in quei momenti levare le armi in città, mentre altrove si combattevano le battaglie dell'indipendenza. Quindi era mestieri andarsene nascostamente per combattere in prò della patria, sfuggendo alle ricerche della operosa polizia. Un merito di più, perchè si vedea l'animo determinato a fronte delle difficoltà.

Ebbene, Righi, era un uomo che aveva mancato nella sua vita, ma Righi dinanzi alla voce della patria non indietreggiò, egli corse a pugnare cogli altri, egli fu uno dei primi bolognesi, Righi però mentì nome, ed era naturale, la sua vita il suo nome erano stati macchiati, e macchiati con un'azione infamante.

Ora quest'uomo che sfuggiva il despotismo, che poteva essere arrestato, avea necessità di cambiar nome, avea necessità di far dimenticare la sua trista fama, poichè colle nuove opere oneste e generose quando avesse poi rivelato il suo vero nome tutti gli avrebbero perdonato il fallo.

Come si può dunque proclamare costui membro dell'associazione, mentre se quando appunto era viva l'associazione quest'uomo andava incontro ad opere generose, quest'uomo si conduceva fuori di Bologna?

Ebbene tornò in patria, o signori, ma tornò bersagliere tornò addetto ad un colonnello, e noi vediamo che ben lungi dal prender parte alle azioni delittuose degli altri, secondo testimoni degni di tutta fede, noi lo vediamo attento al suo servizio militare, noi lo vediamo cattivarsi l'animo del suo padrone, noi lo vediamo il solo custode della casa, e si che il suo padrone avea l'amministrazione del reggimento, e si che al Righi per l'affetto che avea al padrone, il quale lo avea riconosciuto buono, era abbandonata la custodia di grandissime somme, somme le quali, ad un tratto, egli che le avea in potere, si sarebbe potuto appropriare e farsi così ricchissimo.

Ora quest'uomo che si vuole dedicato ad una società di malfattori, desideroso del denaro altrui anche per carpirlo con violenza, quest'uomo che avea somme rilevanti in custodia, quest'uomo che ad un tratto involandole poteva farsi ricchissimo, non diede luogo a veruna lagnanza in proposito e si condusse da uomo onestissimo. Soldato coraggioso, fidato custode di ricchezze altrui, come potea contemporaneamente essere proclive a far parte di un'associazione pericolosissima di malfattori?

Tomba Ignazio. — Qui io parlo di un mio compaesano.

Tomba Ignazio visse a Castel San Pietro e godè ognora fama immacolata, anzi vi dirò che a Castel San Pietro era segno all'affezione di ognuno, la sua condotta fu quella dell'uomo onesto, industrioso, quando gli venne proposto da qualche suo protettore di prendere in affitto la locanda del Chiù.

Tomba ebbe un socio, ed il socio vi fu manifestato e questo socio è appunto l'amministratore dell'esercizio, il quale venne a lui intestato. Tomba non si associò mai coi membri di questa società.

Il P. M. però vi dice che prova dell'argomento dell'associazione furono le confidenze che gli fece il Ferrari soprachiamato il *Romanino*, il quale talora capitava al Chiù. Avrebbe egli adunque rivelato al Tomba, che egli conoscesse, come si era gettato una bomba al Questore Pinna, come si pensasse di gittarne una nella bottega del barbiere Guglielmo Luciani. Un altro avventore capitava al Chiù, e questi era Claudio Gramigna il *cavallerizzo*, il quale con Tomba tenea una qualche intrinsechezza. Tomba allora si affrettò immediatamente a renderne conto al suo amico Claudio, perchè avesse a guardarsi.

E noi facea il Tomba perchè si sapesse, poichè il Tomba sapeva che il Gramigna avea pratica e amici in quell'elegante luogo di ritrovo? Il Tomba immaginava bene, che Claudio non avrebbe potuto tacere agli altri il pericolo, al quale erano esposti.

Ora come si può dire che il Tomba faceva parte dell'associazione? che era di mala fede, se il Tomba andava immediatamente a rivelare i mali progetti dei membri di quest'as-

sociazione? Non basta, o signori, il P. M. vi ha fatto un'altra argomentazione. Dubitando egli stesso sul conto del Tomba, vi diceva: se debbo credere all'autorità politica, il Tomba sarebbe un tristo soggetto, se debbo credere ai suoi compaesani, 118 dei quali hanno attestato completamente in suo favore, bisogna che io lo creda onesto; nel dubbio io non saprei ritirare l'accusa. Ma anzi nel dubbio è mestieri di ritirare l'accusa poichè il dubbio stà a favore dell'imputato. Ma noi diremo una ragione di più per far conoscere che l'autorità di pubblica sicurezza s'ingannava, e che bisogna andar lenti nel prestarvi tutta la fede. L'autorità di pubblica sicurezza può essere ingannata, perocchè essa ha mestieri il più delle volte servirsi per le sue confidenze di persone immorali le quali naturalmente hanno abitudine al mentire per farsi dei meriti, e per farsi conoscere zelanti, per ottenere dei premi maggiori, e così tante volte l'autorità nei suoi sforzi rimane nelle sue opinioni raggirata.

Io ho udito in questa rispettabile adunanza il delegato Mezzera venirci a dichiarare essere il Tomba un triste soggetto, essere l'autore della grassazione ai danni del signor Gaetano Albertazzi commessa in Castel San Pietro, e che dopo di quel fatto si era divenuti convinti della reità del Tomba, perchè il Tomba privo di mezzi prima, si era in seguito abbandonato a spese ingenti per restaurare la sua locanda, che non era sua, e che conduceva a società col Castellari. Or bene: venne il padrone della locanda il dottore Zironi, persona superiore ad ogni eccezione, persona cui certamente tutti sono obbligati di prestar fede, interissima fede, il quale vi dichiarò francamente e lealmente, che i restauri della locanda erano fatti dal proprietario, ed era egli stesso, che per patto di locazione si era obbligato a farvi quei lavori; ma essendo il Tomba andato in possesso dell'albergo a stagione avanzata non si fecero dapprima che i lavori urgentissimi, perchè la stagione impediva di ultimare tutti gli altri lavori di abbellimento, lavori che al sopravvenire della buona stagione vennero fatti. Mi si venga ora a dire che la Questura non si era ingannata, che il raziocinio era giusto mentre noi vediamo che il fatto appunto, il quale servì d'argomento per indicare il Tomba come un uomo sospetto, è basato sopra un fatto smentito, che lo discolpa.

Quindi, signori, se al Pubblico Ministero fu dubbio tra il credere all'autorità di pubblica sicurezza, o credere a tutti i compaesani del Tomba, parmi che a fronte dell'accennato fatto il dubbio abbia a scomparire, e non debba rimanere intatta e operativa l'attestazione che il Tomba non è l'autore della grassazione Albertazzi, e che fu sempre ed è tuttora un onest'uomo, come vi disse l'Albertazzi stesso.

Esaminiamo ora alcun poco l'imputazione che gli è stata fatta di tenere nel locale i malfattori dopo l'ora della chiusura. Può darsi che per desiderio di guadagno anche dopo l'ora della chiusura dell'esercizio un esercente permetta agli avventori di fermarsi nel suo locale.

Questa non è poi una grande colpa, è cosa che avviene anche nei caffè; alcune volte gli esercenti per l'allettamento del lucro si espongono per tal fatto a pagare anche le multe per contravvenzione alle leggi di polizia. Ma l'aver il Tomba contravenuto alle leggi di pubblica sicurezza, basterà per farlo chiamare malfattore e concertatore di delitti?

Abbiamo udito del resto la Guizzardi, testimone non sgradita all'accusa, raccontarci che scorgendo come il marito rimanesse di soverchio fuori di casa, fosse andata a cercarlo al Chiù, ma che non era nel locale dell'osteria, ma sibbene presso alcuno degli inquilini che hanno degli appartamenti in quel vasto stabilimento, e come al chiamare che ella faceva suo marito rispondesse una voce estranea all'esercizio, ove il marito non era.

Oltre di che molti testimoni non ci dissero ad una voce, che l'albergo del Chiù era condotto regolarmente, non avea bagordi, e che la sua chiusura fu sempre debitamente operata, nè indi per entro vi restavano gli avventori.

E il Pubb. Minist. costretto dalla più evidente verità non vi dichiarò egli stesso, che Tomba non era un associato; poichè vi disse che Tomba è il solo fra gli accusati che non fu mai cogli altri, non fu in nessun luogo de' loro ritrovi.

Ora, o miei signori, che cosa rimane contro Tomba? Nulla. Voi dovete dunque dichiarare che egli è innocente.

Il Tomba fu sempre un onest'uomo e nel suo paese, e in Bologna, e non è per nulla presumibile che sia in lui avvenuto dopo tanti anni di vita intemerata un mutamento di tale natura, da convertire d'un tratto un onest'uomo in un uomo malvagio della peggior condizione.

Presidente. — Il seguito del dibattimento è rinviato a domani.

La Seduta è levata alle ore 4 e 40.

Udienza del 26 Agosto.

La seduta è aperta alle undici e un quarto antim.

Presidente. — Si prosegue il dibattimento ed il Sig. Avv. Oppi ha la parola.

Avv. Oppi. — Eccellenza: Per il caldo sofferto ieri, il mio organo vocale si trova alquanto indisposto, quindi sono nell'impossibilità di poter parlare. Pregherei quindi il signor Presidente a volermi dispensare, per quest'oggi, dal continuare la mia difesa, e ciò credo che non disturbi per nulla l'andamento dell'attuale processo, mentre avendo già trattato dell'ingegnere dell'associazione, ed avendo parlato in ispecie di buona parte delle persone degli imputati, potrò riprendere la parola per gli altri anche dopo che avranno parlato altri difensori senza alterare così l'ordine logico della discussione.

Pres. — Allora dò la parola all'Avv. difensore Mazzucchi.

L'Avv. MAZZUCCHI difende gli accusati

Pini Paolo Sabattini Giovanni

Eccellenze, Signori Giurati.

Che negli ultimi scorsi anni questa insigne città sia stata straziata per moltitudine e per gravità di misfatti, è una funesta ed incancellabile pagina della sua storia. Quindi naturale l'odio che colpisce coloro che se ne credono gli autori, quindi naturale la commozione di tutti i cittadini, quindi naturale che si attenda vivamente la sentenza che ne faccia giustizia. Ma se tutto ciò è secondo la natura delle cose stesse, sta altresì nell'ordine della giustizia che tali affetti si finiscano al limitare di questo recinto.

Qui, o signori, dobbiamo con calma osservare i fatti, dobbiamo con maturità di consiglio e con accurato esame analizzarli; qui non preconcepito giudizio, non animosità che possano dar luogo a sospettare che la passione faccia velo alla mente. Sarebbe forse questo uno dei casi da desiderare che anche nella nostra legislazione vi fossero le norme dei giuristi inglesi, il quale, in taluni gravi avvenimenti, attribuisce facoltà agli accusati di adire un Circolo diverso da quello dove accaddero fatti, che eccitarono straordinario commovimento. Noi non l'abbiamo, ma non per questo io spero che mancherà a voi, signori giurati, quell'imparzialità che è mira e regola di ogni savio giudicato. La quale se occorre in qualunque specie, io penso che più necessario si richieda nella presente causa divenuta eccezionale per troppe cagioni, resa così complicata, resa così confusa, resa così disordinata, che, a mio avviso, giudicata la causa, rimarrà una seconda sentenza più ardua a pronunziarsi da altri. Sì, o signori, io credo che rimarrà a decidersi se per qualche supposto motivo di continenza in una causa possa portarsi un cumulo di tante cause, le quali versano sopra individui diversi, sopra fatti diversi accaduti nel periodo di quattro anni, accaduti con diverse circostanze, sotto diverse legislazioni.

Sì, resterà a decidersi se la nostra legislazione abbia mai voluto, abbia mai potuto pretendere da semplici cittadini giurati una opera superiore alle forze dei più elevati intelletti che abbiano esercizio in giurisprudenza; costituire di tante cause una causa sola, e quasi cambiare il momentaneo, direi, istantaneo ufficio del giudice di fatto in un permanente tribunale.

La difesa non si nasconde le gravi difficoltà a cui va incontro, la difesa conosce quanto sia malagevole il suo sentiero, ma essa procurerà di non mancare al proprio debito, procu-

rerà di soddisfare a quel diritto che sta nell'ordine pubblico primario della società. Essa riconosce che il suo è un sacerdozio, un sacerdozio che richiede abnegazioni e sacrifici, che richiede anche rassegnarsi all'affanno dall'impopolarità; essa non dimentica che se il primo dei giureconsulti che fu Papiniano si rese celebre, non lo fu solo per l'immensità della sua dottrina, ma eziandio perchè seppe preferire il martirio alla rinuncia delle proprie convinzioni.

L'onorevole mio amico e ottimo collega che ieri ha parlato ha già abilmente mietuto il campo della difesa, egli ha risposto con sodi argomenti a molti di quelli dedotti dall'atto di accusa, egli vi ha indicato e mostrato quante siano le riflessioni da farsi prima di pronunciare un giudizio in questa causa. Io che vengo dietro lui non potrò che andare spogliando quello che egli abbia creduto di lasciare, o dare svolgimento maggiore agli argomenti di cui diede appena qualche cenno.

Comincerò col premettere alcune osservazioni sopra il reato dell'associazione. Voi, o signori giurati, in questa causa siete giudici del diritto prima che del fatto. Siete giudici del diritto giacchè interrogati se un accusato sia colpevole d'associazione, non potrete con sicura coscienza rispondere se non sapete cosa sia questo reato, di quali estremi si costituisca, quando o no si verifichi. Il crimine di associazione non è un reato come un altro; i reati comuni o di omicidio o di veneficio, o di ferimento, o di qualunque altra specie sono noti ad ognuno, tutti ne intendono il valore, ma non quello dell'associazione, imperocchè associazione è tale reato che non solo non è ben chiarito, ma anche trovo che vi sono dispareri grandissimi nello stesso atto dell'accusa. Mi occorre risalire alle disposizioni del codice.

Il Piemonte, mi sia lecito il dirlo, in fatto di giurisprudenza non era la parte più avanzata della penisola italiana. In Piemonte splendeva vivido l'astro della nostra redenzione, ivi ardeva la fiaccola della nostra libertà, della nostra indipendenza, era là dove si nudriva possente la virtù dell'armi, gloria e speranza della redenta Nazione, tutto ciò è vero, ma il codice penale il quale venne infarcito nel 1859, nell'epoca dei pieni poteri con cattivo vernacolo, non fu certo il codice redatto con bastevole esame, con scienza filosofica quale, speriamo, verrà in seguito a meglio costituire giurisprudenza penale.

Gli articoli che riguardano il reato d'associazione, come avete sentito ieri, sono cinque, il 426, 427, 428, 429, 430. Questi cinque articoli furono letteralmente copiati dall'antecedente codice del 26 ottobre 1839 all'art. 441, 442, 443, 444, 445. Essi non ebbero mutamenti, e furono tratti dagli articoli 265, 266, 267 e 268 del codice pen. francese guastandoli nel copiarli.

Se dovesse darsi all'associazione quel concetto volgare che comunemente si crede, e cioè che allorché cinque individui si concertino nel disegno di commettere qualche reato contro le persone o le proprietà, il crimine si verificasse, in tale supposito noi avremmo una legge la quale condannerebbe il capo di questi cinque nientemeno che a venti anni di lavori forzati, se così si volesse, poichè la pena dei lavori forzati è indicata senza limiti; verremmo condannati a dieci anni di reclusione senza che fosse stata da essi violata ancora nessuna legge, nè fosse stata turbata la società, nè recato alla medesima danno veruno nè morale, nè materiale. Per cui, onde sostenere questo concetto fu necessità il dire che la legge *punisce la intenzione*. Così fu detto due volte dall'egregio rappresentante della legge nelle sedute dell'11 e del 17 agosto.

Ma io rispondo che questa è una giuridica bestemmia, poichè nessun codice, grazie al cielo, conosciamo noi che punisca le intenzioni. Guai a noi se ciò fosse, perchè potremmo progredendo da un passo all'altro trovarci col tiranno Dionigi che fece uccidere Marsia che in prigione sognò di averlo trucidato. No, signori, nessuna legge ha mai punite le intenzioni; ed il primo estremo, nella stessa elementare definizione del delitto, v'impedisce di nemmeno pensarlo.

Quando io aveva l'onore da giovinetto di apprendere in quest'alma università le discipline legali, riceveva per fondamentale precetto che il delitto non può verificarsi se non in un atto esterno dell'uomo, e che senza il fatto non vi è reato.

E questo medesimo insegnamento io dettava dalla cattedra. Quindi con meraviglia sentii ripetere in questa aula che la legge nostra punisce la sola intenzione. E lo sentii con maggiore meraviglia inquantochè sortiva dalla bocca di un Magistrato egregio che ha ingegno e dottrina non comuni. Nè qui si arrestava la mia meraviglia; essa diveniva infinitamente maggiore dacchè io ricordava che nel giorno 30 aprile corrente anno, lo stesso rappresentante il Pubblico Ministero aveva espresso colle seguenti parole: Signori giurati, *La legge non punisce le intenzioni degli associati, ma la loro organizzazione allo scopo di operare il male*. Questa fu la somma mia meraviglia e quasi temetti che quando si apriva questo dibattimento, l'egregio rappresentante della legge credendosi certo di provare il fatto dell'associazione, dichiarasse allora che la legge punisce il fatto e non mai le intenzioni, e che quando era per chiudersi il dibattimento vedendo dileguarsi le prove, per due volte ripetesse invece che la legge punisce le intenzioni, le quali difficilmente si possono provare.

Quando si ritenesse punibile il semplice concetto, vedete quanto sarebbe esso crudele; punirebbe l'intenzione con una pena così grave, 20 anni di lavori forzati, 10 anni di reclusione, senza essersi fatto un male al mondo; se poi si commettessero reati ne verrebbe oltre la detta pena della reclusione e dei lavori forzati, la pena del reato commesso oltre un aumento alla pena, perchè quando il reato è commesso in più persone si aumenta di un grado; e non basta, o Signori, di un altro grado si aumenterebbe, dice l'art. 430 se il reato è commesso da un'associazione.

Quindi a bene applicare le punizioni è necessario di cambiare i principii della giurisprudenza e della ragione, è necessario di ben stabilire cosa sia l'associazione prima di precipitare a condanne di sì grave natura.

E non mi si accusi di inconsideratezza nell'aver affermato che la legge era stata guasta, dappoichè lo fu certamente quando nell'articolo 426 veniva prescritto che a costituire il reato vi è mestieri della riunione di cinque malfattori, a differenza dell'art. 265 del codice francese, in cui saviamente non era contemplato il numero delle persone riunite.

Che si aumenti la intensità della pena, perchè maggiore il numero dei delinquenti, ciò è conforme alle regole logiche della giurisprudenza, che si aumenti per la maggiore gravità di animo di chi delinque, è ben giusto; ma non il far dipendere la responsabilità criminosa, la moralità di un fatto dal numero delle persone che lo commettono, è teoria nuova ed inesplicabile. Quello che è gravissimo reato per cinque persone, e che viene con tanto rigore punito, possa commettersi impunemente da quattro individui senza incorrere in verun fallo, è ciò che parrà ad ognuno incredibile.

Eccovi, o Signori, uno di quegli errori occasionati dalla precipitazione con cui si compiono opere importantissime come quelle di una legislazione penale! No, o signori giurati, io non crederò, e con me non lo crederanno quelli che stanno al banco del Pubblico Ministero dotati di tanto senno e saviezza, che possa una legge stabilire un reato solo in ragione di persone; tutte le leggi hanno stabilito circostanza gravante il numero delle persone, ma che a quattro sia lecito di commettere un reato, ed ai cinque sia fatto scontare con lavori forzati e con reclusione non può essere giusto. Gli esposti riflessi ne obbligano a considerare questo speciale reato con una maturità, con uno studio che nella applicazione pratica eviti di offendere la giustizia e la ragione.

Secondo l'idea comune si vorrebbe dunque che cinque persone che si concertano per commettere reati contro le persone o le proprietà fossero già passibili della pena che a questi è minacciata; io ritengo, o signori, che questo non sia vero, e ritengo invece che a commettere questo reato occorra realmente quel fatto che la legge ha contemplato, e questo fatto, ve lo disse l'egregio mio collega, consiste nella organizzazione delle bande, consiste nella corrispondenza fra esse, consiste nelle convenzioni, consiste nella divisione dei bottini fra i membri delle bande stesse.